



**COMUNE DI LALLIO**

Provincia di Bergamo

Via S. Bernardino, 16 - 24040 Lallio - Tel 035/2059011 Fax 035/200729

[servizi.sociali@comune.lallio.bg.it](mailto:servizi.sociali@comune.lallio.bg.it)

P.I. 00884900168 - C.F. 80024370167

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
"ASSISTENZA EDUCATIVA A PERSONE CON DISABILITÀ" PER IL COMUNE DI LALLIO  
- PERIODO 1 SETTEMBRE 2022/31 AGOSTO 2025, CON OPZIONE DI RINNOVO PER TRE  
ANNI**

**Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 13/06/2022**

Indice dei contenuti

Art. 1 – Oggetto e Valore dell'appalto	Pag. 2
Art. 2 - Durata dell'appalto	Pag. 2
Art. 3 - Descrizione dei servizi	Pag. 3
Art. 4 - Prestazioni e modalità di svolgimento	Pag. 3
Art. 5 - Monte ore del servizio	Pag. 13
Art. 6 - Importo a base asta	Pag. 13
Art. 7 - Personale impiegato – Requisiti	Pag. 14
Art. 8 - Clausola sociale	Pag. 16
Art. 9 - Obblighi legali	Pag. 16
Art.10 – Formazione ed aggiornamento	Pag. 17
Art.11 - Gestione	Pag. 17
Art.12 - Sede operativa	Pag. 17
Art.13 - Garanzie e responsabilità	Pag. 17
Art.14 - Trattamento dei lavoratori	Pag. 18
Art.15 - Controlli e verifiche	Pag. 18
Art.16 - Funzioni ed obblighi del soggetto appaltatore	Pag. 18
Art.17 - Penalità	Pag. 19
Art.18 - Pagamenti	Pag. 20
Art.19 – Cauzione provvisoria e definitiva	Pag. 21
Art.20 - Subappalto – Cessione del contratto	Pag. 21
Art.21 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	Pag. 21
Art.22 - Spese contrattuali	Pag. 21
Art.23 - Informativa privacy	Pag. 22
Art.24 - Controversie – Clausola di rinvio della legge	Pag. 22

## **ART. 1 OGGETTO e VALORE DELL'APPALTO**

Il contratto ha per oggetto la gestione dei servizi socio – assistenziali ed educativi rivolti a persone in situazione di disabilità accertata dalle competenti Aziende sanitarie, residenti nel Comune di Lallio.

A partire dall'intervento individualizzato a favore del singolo disabile e della sua famiglia, si intende creare un collegamento tra i diversi servizi esistenti, anche nei comuni limitrofi, onde valutarne la fruibilità e razionalizzare gli interventi.

Si intende raggiungere più ampiamente la comunità locale per costruire una cultura di rispetto, di conoscenza della realtà disabili, nonché di promozione del volontariato a supporto dei bisogni delle persone con disabilità.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono tenendo inoltre conto di quanto previsto in materia di igiene sanità e sicurezza per il personale impiegato.

L'importo presunto a base dell'affidamento è di € 541.296,00 di cui € 6.000,00 per eventuali DPI e/o rimborsi spese, oltre IVA per il periodo 1 settembre 2022 - 31 agosto 2025 con opzione di rinnovo.

Essendo un servizio suscettibile di variazioni in aumento e/o in diminuzione il relativo contratto è considerato "aperto" ovvero determinato per un numero presunto di ore e per un budget di costo massimo in aumento e/o in diminuzione.

## **ART. 2 DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto decorre dal 1 Settembre 2022 al 31 Agosto 2025. Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla gara, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo della collaborazione e verificate le disponibilità di bilancio, è facoltà dell'Amministrazione Comunale avvalersi dell'opzione di rinnovo per il successivo triennio, dal 1 settembre 2025 al 31 agosto 2028, alle medesime condizioni, per un importo stimato di € 535.296,00 (oltre € 6.000,00 per DPI e/o rimborsi non soggetti a ribasso) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'Amministrazione Comunale esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, entro il 1° semestre del 2025.

### **2.1 Proroga tecnica**

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto alla naturale scadenza, per il tempo strettamente necessario la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice – per un massimo di 6 (sei) mesi (pari ad € 90.216,00).

La ditta e' tenuta ad accettare tale eventuale proroga mantenendo le stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto e dal capitolato.

### **2.2 Interventi eccezionali ed occasionali**

E' data facoltà all'Ente di richiedere all'Aggiudicatario integrazione del servizio per l'esecuzione di prestazioni straordinarie e/o supplementari (n. utenti e/o ore di servizio) che si rendessero all'occasione necessarie provvedendo anche alla copertura dell'ulteriore spesa che ne derivi nel rispetto dall'art. 106 comma 1 lett. a) fino ad un importo massimo del 10%. Il costo per tali prestazioni integrative sarà il medesimo stabilito in sede di gara.

## **ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'assistenza alle persone con disabilità, prevista dal D.P.R 616/1977 e successive modifiche e dalle Leggi n. 104/92, n.328/2000 n.517/77 D.lgs n.112/98 e n. 297/94, e dalle Leggi Regionali n.31/80 e n.3/2008 consiste in interventi di varia natura, di cui il Comune ha presente la valenza socio educativa.

In particolare il **Servizio di assistenza educativa** a persone con disabilità si articola in **due tipologie** di

intervento:

La prima è l'assistenza educativa volta a garantire il diritto all'istruzione agli alunni con disabilità inseriti negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché altre opportunità presso servizi socio-assistenziali, educativi e/o ludico/ricreativi attivi sul territorio del Comune di Lallio, a sostegno delle funzioni familiari (mensa, baby park, spazio compiti, centri ricreativi o centri diurni ecc), e/o presenti in altri Comuni limitrofi, qualora rispondono alle necessità dei cittadini con disabilità residenti. In particolare sarà cura del coordinatore del servizio realizzare, secondo le indicazioni dell'Amministrazione, anche riguardo le risorse finanziarie disponibili, i singoli interventi di assistenza educativa durante l'estate, per quanti decideranno di fruire di un centro ricreativo estivo o di un altro servizio ricreativo, idoneo alla disabilità specifica del richiedente. Si precisa che a Lallio il Centro Ricreativo Estivo è organizzato e gestito, per i bambini dalla prima elementare fino ai ragazzi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, dalla Parrocchia S.S. Bartolomeo e Stefano. La Parrocchia ha facoltà di scegliere a quale impresa/cooperativa rivolgersi per individuare e incaricare gli assistenti educatori per quanti si iscrivono al cre e sono portatori di disabilità certificata.

Negli anni passati la Parrocchia ha ritenuto di rivolgersi alla Cooperativa aggiudicataria del servizio di assistenza educativa, al fine di realizzare un servizio ottimale reperendo, laddove possibile ed utile, personale in continuità con l'assistenza scolastica, o favorendo in tal modo un positivo e proficuo abbinamento con l'assistente educatore, in relazione alla conoscenza dell'utenza.

Il servizio di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Garantire la frequenza e la partecipazione scolastica degli alunni disabili supportandone l'apprendimento e l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza anche tramite stimoli di natura socio-educativa;
- Promuovere e sostenere la capacità complessiva residua della persona con disabilità attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati che agiscano sull'autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione;

**La seconda tipologia di intervento è l'intervento educativo "territoriale"** rivolto a persone con disabilità e/o in condizioni di fragilità, di età compresa generalmente tra i 18 e i 65 anni mediante la figura di un educatore professionale dedicato a quest'area, che lavora in raccordo con l'assistente sociale comunale.

#### **ART. 4 PRESTAZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

Con riferimento al servizio di assistenza educativa scolastica all'alunno con disabilità, stante le recenti disposizioni legislative regionali, si forniscono indicazioni operative distinte per gli alunni frequentanti dal nido alla scuola secondaria di I grado e per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di II grado:

**a) Indicazioni operative per gli alunni frequentanti dal nido alla scuola secondaria di I grado** (Le presenti indicazioni recepiscono le linee guida sull'assistenza educativa scolastica agli alunni disabili approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Dalmine nella seduta del 13 giugno 2016):

1. L'abbinamento tra alunno e assistente viene effettuato dal coordinatore in accordo con l'assistente sociale comunale e, tenuto conto dei seguenti criteri:
  - ☐ Continuità dell'assistente educatore, salvo controindicazioni (esempio in caso di stanchezza dell'assistente o difficoltà di relazione tra assistente e alunno)
  - ☐ Indicazioni della scuola rispetto alle caratteristiche dell'assistente.

- ☐ Selezione attenta del personale da parte dell'impresa.
  - ☐ Caratteristiche dell'alunno.
2. Il monte ore settimanale e l'assistente individuato vengono comunicati formalmente a ciascuna famiglia; mentre una comunicazione formale con i dati riepilogativi delle assistenze assegnate viene trasmessa alle scuole.
  3. In caso di assenza dell'alunno, l'assistente non è autorizzato a restare a scuola. Allo stesso verrà riconosciuta la prima ora del primo giorno di assenza non preavvisata. La famiglia è tenuta ad informare il coordinatore circa la data di rientro dell'alunno almeno un giorno prima, al fine di evitare giorni in cui il disabile rimane privo di assistenza.  
In caso di un'assenza prolungata, l'assistente educatore non è autorizzato a svolgere la sua attività al domicilio: se sussiste un bisogno di tipo didattico sarà la scuola a provvedere con le proprie risorse di personale; se sussiste un bisogno di tipo socio-assistenziale sarà il Servizio sociale comunale, previa domanda della famiglia e sua valutazione sociale, che deciderà se attivare il servizio. In caso di avvio, l'alunno disabile viene preso in carico come utente del Servizio Sociale comunale, che si assume le conseguenti responsabilità e individua personale domiciliare solitamente differente da quello scolastico.
  4. In caso di assenza dell'operatore, lo stesso è tenuto ad informare tempestivamente la scuola in cui presta servizio e il coordinatore, al fine di consentire l'eventuale sua sostituzione.  
L'operatore deve compilare un prospetto orario mensile predisposto dall'impresa e provvedere alla sua sottoscrizione da parte del dirigente scolastico o suo delegato.  
Non vengono conteggiati i minuti in cui l'operatore anticipa o eccede l'orario scolastico.  
L'impresa riconosce il pasto a coloro che superano le 7,5 ore continuative di servizio.
  5. Strumenti di verifica, adottate dal Comune, con cadenza annuale:
    - questionari per scuole, famiglie e assistenti educatori;
    - incontri individuali al bisogno con le scuole, le famiglie e gli assistenti educatori;
    - verifica finale scritta da parte dell'impresa.
  6. Personale impiegato: assistente educatore;
  7. Mansioni dell'assistente educatore:
    - a) Supporto all'autonomia dell'alunno disabile:
      - Cura e igiene personale;
      - Aiuto negli spostamenti;
      - Aiuto durante la somministrazione di cibo.
    - b) Supporto all'integrazione scolastica dell'alunno disabile:
      - Nella relazione con i suoi pari;
      - Nella relazione con gli adulti;
      - Accompagnamento nei viaggi di istruzione, anche di più giorni;
    - c) Supporto agli apprendimenti scolastici dell'alunno disabile:
      - Affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente;
    - d) Collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sul disabile:
      - Partecipazione alla programmazione;
      - Partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti.
- Allo scopo di eliminare alcune improprie modalità di utilizzo degli assistenti educatori, si precisa di seguito ciò che un assistente educatore non deve fare:
- Elaborare il progetto educativo individualizzato dell'alunno, di competenza del team docenti;

- Accompagnare l'alunno in caso di malore al pronto soccorso, azione che è di pertinenza dell'insegnante;
  - Reperire il materiale didattico da somministrare all'alunno, che deve invece essere ricercato dall'insegnante;
  - Uscire sul territorio da solo con l'alunno;
  - Assistere altri alunni, non ad egli attribuiti dal Comune;
  - Supplire all'assenza di altro personale scolastico o di altro ente (esempio l'assistente educatore non può sostituirsi ad un istruttore di nuoto e quindi non può entrare in acqua durante il corso in cui è inserito l'alunno, sia che si tratti di nuoto o di corso di acquaticità);
  - Attuare prestazioni di carattere sanitario;
  - Pulire gli ambienti, salvo il normale riordino dopo un'attività;
  - Incontrare individualmente i genitori, compito spettante all'insegnante.
8. Ad ogni assistente educatore sono riconosciute n. 2 ore di programmazione mensili da utilizzare per incontri con insegnanti e specialisti, in funzione delle esigenze della scuola;
  9. Ad ogni assistente educatore sono garantite almeno 15 ore all'anno di formazione.
  10. Le richieste di assistenza scolastica agli alunni disabili vengono presentate dalle scuole su apposito modulo entro il mese di giugno, allegando il Verbale di Accertamento di handicap scolastico, ai sensi del DPCM 185/2006, in corso di validità e la diagnosi funzionale presentata al Collegio in cui viene esplicitato il bisogno di assistente educatore. Per i Verbali di Accertamento successivi a gennaio 2016, alla richiesta della scuola non sarà necessario allegare diagnosi funzionale indicante il bisogno di assistente educatore in quanto lo stesso verbale conterrà formalmente anche la dicitura relativa al bisogno di assistente educatore. Entro il mese di giugno le scuole dovranno presentare al Comune, oltre alle nuove certificazioni, anche un elenco riassuntivo di tutti i propri iscritti con necessità di assistenza educativa scolastica. Eventuali richieste che perverranno dopo il termine sopra indicato potranno essere accolte compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione.
  11. Il monte ore di assistenza per ogni alunno viene definito dall'assistente sociale comunale e dal coordinatore, tenuto conto delle certificazioni, delle indicazioni delle scuole, e dei limiti del bilancio comunale.

	In casi eccezionali e motivati	Ore settimanali		In casi eccezionali e motivati
		Minimo	Massimo	
Asilo nido e scuola della prima infanzia	<10	10	20	Fino a 25 ore
Scuola primaria	<10	10	15	Fino a 20 ore
Scuola secondaria di I grado	<10		10	Fino a 20 ore

Nel mese di luglio è previsto un incontro tra servizi sociali, coordinatore del servizio e ciascuna scuola per definire l'effettivo monte ore prendendo in considerazione i seguenti criteri:

- Tempo scuola reale
- Presenza alla mensa
- Presenza di certificazione di gravità (art.3 co. 3 della Legge 104/1992)
- Situazioni di nota fragilità

12. Le ore non svolte dal personale educativo che non sono imputabili all'assenza dell'alunno, ma che derivano da cause esterne e indipendenti dalla propria volontà (esempio, in caso di assemblea

sindacale delle insegnanti, o causa chiusura improvvisa scuola) possono essere recuperate, solo se concordate con la scuola che ne deve però valutare la necessità.

13. L'assistente educatore non è autorizzato a fare uscite sul territorio da solo con l'alunno, in quanto quest'ultimo è coperto da assicurazione se si trova all'interno della struttura scolastica o in presenza del personale scolastico.
14. L'accompagnamento alle gite scolastiche e alle uscite sul territorio spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con l'eventuale presenza dell'assistente educatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza.

In caso di presenza anche dell'assistente educatore si ricordano le seguenti condizioni:

- Per gite o uscite sul territorio di un giorno si riconoscono all'assistente educatore le effettive ore svolte, per un massimo di 10 ore;
- Per gite di più giorni si riconoscono per ciascun giorno 10 ore;
- Vitto e alloggio dell'assistente educatore sono a carico della scuola.

Qualora sia programmata una gita superiore ad un giorno la partecipazione dell'operatore dovrà essere concordata dalla scuola con il Comune per una preventiva verifica della disponibilità economica. In questo caso la scuola dovrà presentare formale richiesta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune almeno 15 giorni prima della gita.

Se tale richiesta non verrà presentata nei termini indicati, le ore eventualmente riconosciute dovranno essere recuperate nelle settimane successive.

In caso di gite scolastiche di una giornata o di uscite sul territorio, le ore effettuate in più rispetto al monte ore assegnato all'assistente educatore dovranno essere recuperate nelle settimane successive.

**Indicazioni operative per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di II grado** (le presenti indicazioni operative recepiscono le linee guida regionali sull'assistenza educativa scolastica agli alunni disabili – DGR XI/4392 del 10/03/2021 per l'anno scolastico 2021/22.

#### Ruolo dell'assistente specialistico:

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti di secondo ciclo con disabilità, per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, di socializzazione e di potenziamento delle capacità in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali, si avvale dell'attività svolta da un assistente specialistico con competenze professionali anche riferite alla tipologia di disabilità.

L'assistente specialistico è un professionista dell'educazione che lavora in favore dell'inclusione degli studenti, rispondendo ai differenti bisogni educativi e utilizzando strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- Collabora alla stesura e all'aggiornamento del piano educativo individualizzato (PEI) dello studente e partecipa ai momenti di lavoro di equipe della scuola e con i servizi sanitari e sociosanitari;
- Programma, realizza e verifica interventi, integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con gli insegnanti curricolari e di sostegno nelle attività della classe;
- Supporta gli interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari e socio-sanitari, in coerenza con quanto previsto nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente;
- Collabora all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con le stesse;

- In sede extrascolastica collabora per le uscite e i viaggi di istruzione in connessione all'offerta formativa dell'istituto scolastico o formativo, lavora per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti per il passaggio dal percorso scolastico all'inserimento lavorativo.

L'assistente specialistico è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti nella scuola, quali docenti curricolari, di sostegno e personale ATA e non può essere in alcun modo adibito a mansioni di assistenza di base che, come precisato dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 3390 del 30.11.2001, deve essere garantita dal personale ATA con il coordinamento del dirigente scolastico. È altresì figura distinta dall'assistente alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriali.

L'assistente specialistico non è autorizzato a fare uscite sul territorio da solo con l'alunno, in quanto quest'ultimo è coperto da assicurazione se si trova all'interno della struttura scolastica o in presenza del personale scolastico.

#### Destinatari:

Sono destinatari del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione gli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, residenti a Lallio, frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale, in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza. (Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011).

#### *Iter presentazione domanda*

Il Servizio viene attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all'istituto scolastico o formativo frequentato, corredata dalla documentazione sanitaria di cui al precedente punto.

L'istituzione scolastica, acquisita l'istanza, sentito il GLI (gruppo di lavoro per l'inclusione) e acquisite le informazioni dal PEI elaborato dal GLHO (gruppo di lavoro operativo per l'integrazione), la trasmette al Comune, con la seguente documentazione:

- verbale del Collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile se successivo al 2016; oppure verbale del collegio di accertamento precedente al 2016 e diagnosi funzionale con specificato il bisogno di assistenza scolastica; oppure certificato della NPI competente per gli alunni la cui prima certificazione di assistenza scolastica è precedente al 2006, diagnosi funzionale con specificato il bisogno di assistenza scolastica e certificato disabilità ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992
- Progetto educativo individualizzato, in cui dovrà essere specificato l'eventuale situazione di disabilità complessa o di particolare bisogno, la necessità di ore integrative per lo svolgimento delle prove d'esame.
- Informativa sulla privacy e autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

#### **4.1 DEFINIZIONE DEL MONTE ORE DI ASSISTENZA SCOLASTICA E ABBINAMENTO**

Il Comune provvede al caricamento sul sistema informativo regionale e comunica alla scuola il monte ore assegnato dalla Regione Lombardia.

Il fabbisogno assistenziale assegnato è comprensivo dell'intervento entro l'orario scolastico, della partecipazione alle riunioni di coordinamento e dello svolgimento di attività quali alternanza scuola-lavoro o progetti con servizi del territorio, laboratori con la classe ed eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione. In questo ultimo caso sono previste le seguenti condizioni:

- Per gite o uscite sul territorio di un giorno si riconoscono all'assistente specialistico le effettive

ore svolte, per un massimo di 10 ore, che dovranno rientrare nel monte ore complessivo.

- Per gite di più giorni si riconoscono per ciascun giorno 10 ore, che dovranno rientrare nel monte ore complessivo; in questi casi la partecipazione dell'assistente specialistico dovrà essere preventivamente concordata con l'impresa.
- Vitto e alloggio dell'assistente specialistico sono a carico della scuola.

Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all'espletamento delle prove d'esame, nei limiti di intensità del fabbisogno sopra indicati (indicativamente 5 ore).

Il livello di fabbisogno previsto dalle linee guida regionali si articolano in tre fasce:

- da 8 a 10 ore
- da 6 a 7 ore
- fino a 5 ore

Agli studenti con disabilità complessa o in situazione di particolare bisogno – rilevabili dal PEI e condivise all'interno del GLHO- è riconosciuto un monte ore aggiuntivo (indicativamente 2 ore settimanali).

L'abbinamento tra alunno e assistente viene effettuato dall'assistente sociale comunale e dal coordinatore, tenuto conto dei seguenti criteri:

- ☐ Specializzazione del personale impiegato, attentamente selezionato dall'impresa.
- Indicazioni della scuola rispetto alle caratteristiche dell'assistente.
- Caratteristiche dell'alunno.

Il monte ore complessivo riconosciuto è dato dal numero di ore attribuite dalla Regione per 34 settimane.

#### Assenze:

In caso di assenza dell'alunno, l'assistente non è autorizzato a restare a scuola. Allo stesso verrà riconosciuta la prima ora del primo giorno di assenza non preavvisata. La famiglia è tenuta ad informare il coordinatore circa la data di rientro dell'alunno almeno un giorno prima, al fine di evitare giorni in cui il disabile rimane privo di assistenza. In caso di un'assenza prolungata, l'assistente specialistico non è autorizzato a svolgere la sua attività al domicilio.

In caso di assenza dell'operatore, lo stesso è tenuto ad informare tempestivamente la scuola in cui presta servizio e il coordinatore, al fine di consentire l'eventuale sua sostituzione.

L'operatore deve compilare un prospetto orario mensile predisposto dall'impresa e provvedere alla sua sottoscrizione da parte del dirigente scolastico o suo delegato.

Non vengono conteggiati i minuti in cui l'operatore anticipa o eccede l'orario scolastico.

L'impresa riconosce il pasto a coloro che superano le 7,5 ore continuative di servizio.

Le ore non svolte per qualsiasi motivo possono essere recuperate, solo se concordate con la scuola che ne deve però valutare la necessità, e sempre nel limite massimo del monte ore complessivo assegnato.

Si fa presente che il monte ore settimanale di fabbisogno assistenziale assegnato può superare quanto previsto nelle linee guida regionali nei casi di gravità dell'handicap dell'alunno, se richiesto dagli istituti scolastici e indicato nel PEI, in quanto adeguato ai suoi bisogni e necessario a garantirgli l'esercizio del diritto all'istruzione.

Strumenti di verifica, adottate dal Comune, con cadenza annuale:

- questionari per scuole, famiglie e assistenti educatori;
- incontri individuali al bisogno con le scuole, le famiglie e gli assistenti educatori;
- verifica finale scritta da parte dell'impresa.

A solo titolo indicativo, il servizio di assistenza educativa scolastica è rivolto a n.15 alunni con disabilità



residenti a Lallio e frequentanti scuole situate nel territorio comunale e fuori comune; di questi: al momento per l'anno scolastico 2022/2023, non risultano iscritti alla scuola dell'infanzia, risultano n. 5 alunni alle scuole primarie di primo grado, n. 2 alla scuola secondaria di primo grado e n. 8 alle scuole secondarie di secondo grado o istituti professionali.

Pertanto per il servizio di assistenza educativa scolastica sono previsti indicativamente numero 15 assistenti educatori/specialistici per un monte ore complessivo nell'anno scolastico 2022/2023 pari a indicative 7.000 ore, oltre 280 ore annue del coordinatore.

A titolo informativo il servizio mensa è appaltato ad una ditta di ristorazione. Il servizio educativo per gli alunni della scuola primaria, che si svolge il venerdì pomeriggio presso la scuola primaria, durante l'intero anno scolastico, è appaltato alla cooperativa aggiudicataria del servizio minori e giovani. Il servizio avviato nell'anno scolastico 2019/20 dal Comune di Lallio per venire incontro alle esigenze delle famiglie che lavorano, da settembre 2021 è rivolto a tutte le famiglie di studenti che frequentano le classi 1^A - 2^B - 3^A con modulo orario di 30 ore (più le ore mensa), della scuola primaria di Lallio nell'A.S. 2021/2022, che ne facciano richiesta e che siano in regola con i pagamenti degli anni precedenti. Il servizio di post-scuola è attivo dalle ore 12:00 alle ore 16:00, inclusa la refezione in mensa, tutti i venerdì in cui si svolgeranno le lezioni, indicativamente n. 33 settimane nell'anno scolastico. Svolge per i minori frequentanti funzione educativa, socializzante e ricreativa nonché di sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici.

Il servizio di post-scuola prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione in mensa dal lunedì al venerdì e ha un costo a carico dei richiedenti.

Per l'anno scolastico 2022/2023 al momento, non è prevista alcuna iscrizione di alunno residente con disabilità al servizio mensa scolastica e dopo scuola del venerdì pomeriggio, salvo verifica all'avvio di ogni anno scolastico. In caso si iscriva un alunno in condizione di handicap con necessità di assistente educatore, l'amministrazione chiederà all'aggiudicatario l'individuazione di adeguato assistente.

Il servizio baby park è richiesto al Comune dalle insegnanti della scuola primaria di Lallio nei momenti di riunioni assembleari dei genitori. Si svolge indicativamente 3 volte nell'anno scolastico con durata di due ore circa a volta. Nel caso di iscrizione di minore con disabilità grave è richiesta la presenza dell'assistente educatore; in relazione al numero di alunni e alla loro disabilità, si valuterà la presenza di uno o più assistenti educatori al baby park. Nell'ultimo triennio scolastico la necessità si è presentata in numero irrisorio.

Tutte le attività sopra descritte dovranno essere svolte dall'assistente educatore nell'ambito di un rapporto personalizzato con l'alunno disabile agendo nei suoi confronti con una funzione di stimolo e sostegno, per consentire l'instaurarsi di una positiva relazione professionale.

4.2 Per quanto attiene l'assistenza educativa **territoriale/domiciliare ad alunni seguiti dalla NPI**, gli educatori professionali attuano la propria competenza tecnica utilizzando gli strumenti propri della professione (osservazione, relazione ecc.). Lavorano in equipe con gli operatori psicosociali di riferimento del caso (l'assistente sociale comunale o dell'Agenzia per la tutela dei minori se attiva, operatori della neuropsichiatria, operatori di agenzie territoriali) nella presa in carico del minore con disabilità, integrando la loro competenza professionale teorico pratica. Elaborano i progetti educativi individualizzati, danno loro attuazione e li verificano, in itinere e al termine, con gli operatori, i diretti destinatari e i familiari di riferimento.

Negli ultimi tre anni non sono stati attivati interventi di assistenza educativa domiciliare su richiesta del servizio di Neuropsichiatria infantile degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Indicativamente gli interventi di ADH si realizzano con un orario variabile da 4 a 6 ore settimanali, oltre una ora settimanale di programmazione nel rispetto delle Linee Guida sull'assistenza domiciliare educativa per disabili”

approvate nell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Dalmine in data 11 febbraio 2009.

Pertanto, per la durata del contratto, il Comune potrà richiedere, con le dovute anticipazioni, l'attivazione di interventi domiciliari/territoriali a minori con disabilità, definendo di volta in volta il periodo, il monte ore e le finalità del singolo progetto.

4.3 Per quanto attiene gli interventi educativi rivolti a **giovani e adulti con disabilità** certificate e/o in condizioni di fragilità, l'educatore professionale dovrà lavorare in equipe con l'assistente sociale comunale, operando presso la sede del servizio sociale comunale, per almeno due giorni la settimana, nella valutazione e nella presa in carico della persona in possesso di certificazione, o per la quale potrebbe esser necessario avviare la procedura di certificazione di handicap. L'intervento potrà rivolgersi, con le opportune autorizzazioni, anche al nucleo familiare di riferimento dell'utente.

Il lavoro sul singolo caso, nel corso della durata del contratto, potrà svilupparsi anche per piccoli gruppi di utenti, accumulati da medesime abilità e necessità.

Il lavoro svolto nel tempo nell'area disabili, gradualmente è stato esteso alla generalità della popolazione perché è stato rilevato un bisogno, trasversale alle diverse fasce d'età, che è relativo alla condizione di FRAGILITA' degli individui.

E', questa, una condizione caratterizzata dalla perdita di quelle risorse fisiche (aspetti funzionali delle attività corporee e della vita quotidiana), psicologiche (risorse cognitive, emotive e comportamentali) e sociali (relazioni con gli altri, apertura all'esterno, interazione con l'ambiente, adattabilità e socialità) che sono necessarie ad una qualità della vita minima e sufficiente per svolgere adeguatamente i compiti necessari all'esistenza.

E' possibile definire la condizione di fragilità in un'ottica multidimensionale come:

“una diminuzione delle capacità nel portare avanti le principali attività sociali e pratiche nella vita quotidiana che caratterizzano un individuo autonomo ed inserito” ( “ Frailty : a public health perspective” 1995 Department of Behavioral Science, University of Toronto) Elementi che aggravano il quadro della fragilità sono: la solitudine, la povertà e l'emergenzialità.

Gli interventi per i quali è richiesto l'apporto dell'educatore territoriale, a titolo non esaustivo, sono di seguito indicati:

- valutazione, progettazione e attivazione di Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (vd Decreto n. 10963, in attuazione della DGR 5451/2016), compresa la relativa procedura di attivazione (redazione della documentazione necessaria, verifica coperture assicurative e formazione sulla sicurezza);
- Segnalazioni e collaborazione con l'Equipe Inserimenti Lavorativi dell'Ambito territoriale di Dalmine per gli inserimenti lavorativi e socio occupazionali di persone con disabilità nelle cooperative sociali/ditte idonee;
- sostegno alle famiglie/singoli utenti per richieste, informazioni e eventuali attivazione di procedure/interventi relative: alla normativa “Dopo di Noi” (D.G.R. 6674/2017), nelle progettualità attive e in quelle sperimentali; al Fondo non autosufficienza (misura B2) ed ad ogni altra progettualità, che è prevista e verrà attivata per le persone con disabilità, nel corso dell'attuazione del nuovo Piano di Zona dell'Ambito territoriale di Dalmine per il triennio 2021/2023, approvato nell'Assemblea dei Sindaci del 04/11/2021;
- Progetti in agenzie territoriali o presso altri Comuni, (es. Centro Aggregazione Giovanile, Centro

sportivo, Oratorio, ecc.) volti all'integrazione della persona con disabilità in contesti diversi (sociali, ricreativi, laboratoriali, sportivi, ecc) con la presenza dell'educatore e/o con suo graduale allontanamento. Progetti nel tempo libero e nel periodo estivo.

- Valutazione individuazione, avvio e monitoraggio di inserimenti in strutture diurne o residenziali, idonee alle singole necessità dell'utente quali: Servizi di Formazione all'autonomia, Centri Socio Educativi, Centri Diurni Disabili, Comunità Socio Educative, Comunità Socio Sanitarie ecc. per persone con disabilità e presso strutture di accoglienza per gli adulti in situazione di fragilità (ad es. housing sociale, nuovo albergo popolare, ecc);
- Collaborazione e invio a Consultori Familiari per la attivazione di percorsi psicologici e/o al Centro psico sociale per le valutazioni e le prese in carico necessarie al cittadino;
- Registrazione e rendicontazione del lavoro svolto e tenuta puntuale per la parte di competenza della cartella sociale;
- Istruttoria per gli adempimenti burocratici annessi alle diverse procedure necessarie per l'attivazione degli interventi previsti nell'area di competenza;

Attualmente risultano in carico al servizio sociale comunale, una quindicina di persone con disabilità, tra i 20 e i 40 anni, che in buona parte vivono in famiglia. È un dato che si stima vada incrementandosi nei prossimi anni, con necessità di fronteggiare nuovi bisogni peculiari.

Le persone adulte, in condizione di fragilità, che accedono al servizio sociale comunale sono in numero contenuto e variabile; si stimano in media 8 persone l'anno, che necessitano di interventi educativi di supporto nelle problematiche più ricorrenti, che riguardano lavoro/casa/salute psicofisica e disponibilità economiche.

Il monte ore previsto per gli interventi educativi per l'area adulti è stimato indicativamente in 8 ore settimanali per 48 settimane, per complessive 400 ore annue.

#### **4.4 FUNZIONI DELL'ASSISTENTE SOCIALE COMUNALE**

Nell'ambito del servizio di assistenza educativa ai disabili, l'assistente sociale comunale è titolare delle seguenti funzioni:

1. Cura la programmazione generale del Servizio con l'intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni dei disabili residenti, tenuto conto delle risorse disponibili;
2. Esercita la funzione di direzione generale garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dal servizio sociale comunale e quelle affidate all'impresa aggiudicatrice;
3. Verifica, insieme al coordinatore, il regolare svolgimento del servizio e il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
4. Convoca quando necessario un incontro con il gestore del servizio per una verifica complessiva dei rapporti reciproci in relazione all'andamento del servizio.
5. Determina il monte ore di assistenza educativa scolastica per ogni alunno tenuto conto delle indicazioni delle neuropsichiatrie e delle scuole, nel rispetto delle Linee guida dell'Ambito territoriale di Dalmine, valutando quando opportuno eventuali scostamenti, sempre nel limite delle risorse economiche disponibili.
6. Accoglie e valuta la domanda/bisogno di progetti educativi individualizzati e interventi per persone con disabilità e/o fragilità, incontra i familiari dei destinatari se minorenni, e i diretti destinatari nelle

fasi di avvio, attuazione, verifica e conclusione degli interventi, anche in presenza del personale incaricato del gestore del servizio ove necessario.

7. Mantiene i rapporti con l'assessore competente rispetto alle situazioni in carico e rispetto all'andamento complessivo del servizio.

#### **4.5 FUNZIONI DEL COORDINATORE**

Al Coordinatore individuato sono assegnate le seguenti funzioni:

1. Assume la responsabilità tecnica/organizzativa dei singoli progetti educativi, partecipando attivamente agli incontri con i servizi specialistici (incontri in NPI anche senza servizio sociale) e territoriali (tavolo scuola territorio...);
2. Partecipa attivamente alla fase di abbinamento tra alunno e assistente educatore sulla scorta delle indicazioni fornite dal committente, anche nei casi di sostituzione del personale incaricato;
3. Organizza e coordina l'attività degli assistenti educatori e degli educatori professionali, tiene monitorato il monte ore assegnato a ciascun operatore e ne verifica il corretto utilizzo, decidendo anche in merito al monte ore di programmazione necessario per ogni singolo caso; conduce gli incontri di monitoraggio e verifica degli interventi educativi anche ai fini di un supporto agli operatori per il corretto svolgimento del ruolo professionale;
4. È referente per le scuole, per i familiari e gli altri servizi coinvolti nell'appalto, in merito ad assenze e sostituzioni, cambiamenti di orari e/o altre necessità di tipo pratico/organizzativo degli operatori incaricati, come in caso di gite scolastiche, e cura i necessari passaggi di consegne per i singoli casi;
5. Partecipa al GLHO indetto dall'Istituto Comprensivo, previa condivisione di contenuti e proposte tecnico/operative con l'assistente sociale comunale;
6. Incontra, indicativamente a cadenza quindicinale, l'assistente sociale comunale per la verifica in merito all'andamento del servizio e mantiene con la stessa contatti in tempo reale per tutte le comunicazioni, aggiornamenti e/o necessità relative agli utenti e loro familiari;
7. Cura la corretta e puntuale registrazione del lavoro e degli incontri svolti, tramite la redazione di verbali che trasmette regolarmente all'assistente sociale comunale;
8. Sovrintende e cura la consegna semestrale di relazioni relative ai singoli interventi educativi svolti;
9. Redige la relazione finale sui risultati complessivi conseguiti e i possibili sviluppi;
10. Funge da raccordo operativo tra gestore del servizio, scuole di ogni ordine e grado, Comune e agenzie territoriali;
10. Funge da raccordo operativo con le realtà organizzate e/o di volontariato presenti sul territorio (auser, spazio compiti, associazioni sportive, cag etc...) e operanti in campo sociale al fine di realizzare azioni e interventi specifici, ad personam, a sostegno della continuità educativa scolastica ed extrascolastica, sostenendo il lavoro di rete;
11. Organizza e gestisce, in accordo con l'assistente sociale, l'assistenza educativa ai disabili che frequentano centri ricreativi estivi, anche collocati fuori dal Comune di Lallio studiando e valutando le necessità dei singoli richiedenti, in relazione alle risorse disponibili. Per quanto riguarda il CRE della Parrocchia di Lallio il Coordinatore dovrà attenersi alle indicazioni riportate all'art. 2 Descrizione del servizio" del presente capitolato.
12. Referente per la predisposizione di Progetti e protocolli per inserimenti, orientamenti e percorsi formativi degli alunni in strutture specializzate (CSE, CDD, SFA...) e/o presso Enti altri (aziende, oratori o terzo settore...), in accordo con le scuole e il Comune, nel corso della frequenza scolastica.
13. Per le situazioni di alunni prossimi al compimento della maggior età e/o al termine del percorso

scolastico, lavora congiuntamente all'educatore di territorio per il passaggio di consegne del caso e per l'avvio di nuove progettualità in ambiti/servizi extra scolastici.

14. Partecipa al tavolo tecnico professionale che si riunisce in comune a cadenza indicativamente trimestrale, congiuntamente all'assistente sociale comunale, l'assistente sociale della tutela minori, il coordinatore del servizio giovani/minori, gli insegnanti referenti per la scuola primaria e secondaria del territorio le eventuali consulenti specialistiche pedagogiste o psicologhe dell'Istituto Comprensivo, al fine di aggiornare in merito a progetti, azioni nonché particolari necessità si evincano per determinati nuclei familiari e/o alunni, sia singoli che in gruppi, e di approntare interventi opportuni, in modo condiviso, ciascuno per la propria competenza.

## **ART. 5 MONTE ORE DEL SERVIZIO**

Il servizio verrà prestato nei giorni dal lunedì al sabato; gli orari di svolgimento, la loro durata e il numero di operatori necessari, verranno concordati tra le parti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici e servizi, compatibilmente alle finalità ed alla organizzazione dei servizi e alle risorse economiche disponibili.

Il monte ore per la durata del contratto è indicativamente stimato in complessive numero ore 23.940 nel triennio così ripartite:

- n° ore 21.900 per gli assistenti educatori di servizio da erogare agli alunni di ogni ordine e grado, comprese le ore di coordinamento e programmazione (ogni assistente educatore dispone indicativamente di 2 ore mensili da utilizzare per incontri con insegnanti, con i servizi specialistici e per il coordinamento e la verifica con l'ente appaltante). In tale monte ore sono comprese indicative n. 900 ore per l'assistenza agli alunni che frequentano i CRE, anche al di fuori del Comune di Lallio, ad esclusione del CRE realizzato dalla Parrocchia SS. Bartolomeo e Stefano di Lallio, rivolto ai bambini della scuola primaria e secondaria di I grado, per il quale il Parroco, gestore del servizio, decide autonomamente se richiedere alla cooperativa aggiudicataria di fornire il personale di assistenza ai disabili, previa richiesta di uno specifico preventivo.

- n° 1.200 ore per l'educatore/i professionale/i che dovrà lavorare in equipe con l'assistente sociale per interventi ed azioni rivolte a persone giovani e adulti disabili e/o in condizioni di fragilità. Indicative 400 ore nel corso di ciascun anno. A queste si potrebbe aggiungere il monte ore necessario per progetti di assistenza educativa domiciliare/territoriale a persone con disabilità, nel caso vengano richiesti dal Servizio specialistico di N.P.I. o attivati dal servizio sociale comunale.

- n° 840 ore complessive per il coordinatore (indicativamente n° 100 ore nel periodo sett./dic. e n. 180 per il periodo gennaio/agosto per 280 ore ogni anno scolastico).

Il monte ore complessivo viene aggiornato annualmente in aumento o in diminuzione in base alle richieste/segnalazioni degli alunni certificati dal servizio di Neuropsichiatria e delle necessità delle persone con disabilità residenti nel comune di Lallio e può variare nella misura massima del 20%, anche in diminuzione, senza che il gestore del servizio possa richiedere risarcimento danni o risoluzione del rapporto.

## **ART. 6 IMPORTO A BASE D'ASTA ED OFFERTA ECONOMICA**

Il prezzo orario base per la gestione dei servizi è fissato in € 22,20 orarie oltre IVA per l'assistente educatore, in € 23,50 orarie oltre IVA per l'educatore professionale ed € 24,90 orarie oltre IVA per il

coordinatore.

L'importo a base d'asta per la gestione del servizio di assistenza educativa ai disabili, calcolato sulla base del servizio attuato negli ultimi tre anni e sulla stima del prossimo triennio, ammonta a complessivi presunti 353.296,00 oltre € 6.000,00 per DPI e/o rimborsi spese, oltre IVA per il periodo 1 settembre 2022 - 31 agosto 2025. Essendo un servizio suscettibile di variazioni in aumento e/o in diminuzione il relativo contratto è considerato "aperto" ovvero determinato per un numero presunto di ore e relativo budget di costo.

L'importo per la gestione del servizio di assistenza a persone con disabilità è stimato in € 71.995,60 oltre I.V.A. per il periodo settembre dicembre dell'anno 2022, € 178.432,00 oltre I.V.A. per il biennio 2023 e 2024 ed € 106.436,40 oltre I.V.A. per gennaio agosto 2025. A tali somme si aggiunge la somma di € 2.000,00 annui, oltre iva, non soggetta a ribasso per eventuale fornitura di DPI e/o rimborsi di materiali e spese di consumo.

Per il servizio di assistenza educativa scolastica, il numero totale delle settimane nell'anno scolastico, corrisponde a 35/38 così suddivise: per il periodo settembre dicembre, in 16 settimane per la scuola dell'infanzia e n. 15 settimane per le scuole primarie e secondarie e in 20/22 settimane per il periodo gennaio agosto.

Per l'educatore/i professionale/i sono previste 400 ore annue di cui n. 130 per settembre dicembre 2022 e n. 270 ore per gennaio agosto 2025 (n. 48 settimane annue x indicative n. 8 ore settimanali x € 23,50/h oltre IVA), oltre le ore che potranno essere eventualmente richieste dal committente per gli interventi di assistenza educativa a minori con handicap, domiciliare/territoriale;

per il coordinatore sono previste n. 280 ore annue (indicativamente così suddivise sull'anno scolastico n. 94 ore da settembre a dicembre e n.186 ore da gennaio ad agosto) x € 24,90 orarie oltre IVA.

L'offerta economica dovrà essere riferita ad un corrispettivo relativo al costo orario per il personale distinguendolo fra assistente educatore, educatore professionale e coordinatore. L'offerta dovrà indicare il prezzo orario offerto, riferito a quello posto a base d'asta, con l'indicazione, a pena di esclusione, dei costi di sicurezza aziendale.

Sono previste le quote da corrispondere all'appaltatore per complessivi € 2.000,00 annui, oltre iva, per le spese documentate di: DPI e/o rimborsi per acquisti o fruizione di servizi (trasporto, biglietti di entrata ecc.) eventualmente sostenute dagli educatori professionali per gli interventi educativi domiciliari e/o territoriali per una somma stimata in € 250,00 annui cadauno (indicativamente € 25,00 al mese per 10 mesi annui).

	%incidenza	Costo orario BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	N. ORE COMPLESSIVE NEL TRIENNIO
Costo orario Assistente educatore	18	€ 22,20	21900
Costo orario educatore professionale	3	€ 23,50	1200
Costo orario Coordinatore	4	€ 24,90	840
Totale punteggio economico	<b>25</b>		

## ART. 7 REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

I soggetti partecipanti alla gara dovranno dichiarare la disponibilità ad assorbire prioritariamente gli assistenti educatori/specialistici, gli educatori professionali e il coordinatore attualmente in servizio, onde consentire la continuità degli interventi e delle relazioni professionali in atto, riconoscendogli il

trattamento economico maturato, compresi gli scatti di anzianità maturati e maturandi, fatto salvo il mancato consenso del lavoratore.

In ogni caso dovranno comunque garantire un proprio organigramma da impiegare per l'espletamento delle funzioni relative al servizio in parola, rispettando i seguenti requisiti:

- **n. 15** “Assistenti educatori/specialistici” per l’assistenza, l’autonomia e la comunicazione personale, in possesso almeno di diploma di scuola secondaria di secondo grado, ad indirizzo sociale, pedagogico o umanistico o laureando/laureato in Scienze dell’Educazione o della Formazione, o laurea equipollente, con esperienza lavorativa documentata presso scuole, fatto salvo il personale già in servizio nel precedente appalto. In ogni caso gli assistenti educatori/specialistici impiegati per l’espletamento del servizio dovranno essere inquadrati nella categoria C3/D1 del CCNL Cooperative sociali validi per la Provincia di Bergamo;

Per quanto riguarda “l’Assistente specialistico” per il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli studenti disabili delle scuole secondarie di II grado, si precisa che la Regione Lombardia non ha dato alcuna indicazione in merito al titolo di studio o all’inquadramento contrattuale di questa nuova figura, indicando il rimborso da erogare ai Comuni al costo orario di € 21,00 iva inclusa.

- **n. 1** “Educatore Professionale territoriale”, in possesso di diploma di educatore professionale o di laurea in scienze dell’educazione o laurea equipollente e con attitudine ed con esperienze lavorative, almeno quinquennale, nell’ultimo decennio, documentata, in servizi socio/educativi per persone adulte con disabilità, fatto salvo il personale già in servizio nel precedente appalto. Gli educatori professionali dovranno essere inquadrati nella categoria D2 del CCNL cooperative sociali validi per la Provincia di Bergamo;
- **n. 1** Coordinatore in possesso di laurea in scienze dell’educazione o della Formazione o laurea equipollente, di comprovata professionalità, attitudine ed esperienza quinquennale, nell’ultimo decennio, documentata, nel coordinamento di servizi di assistenza educativa scolastica ad alunni con disabilità, fatto salvo il personale già in servizio nel precedente appalto. Il coordinatore dovrà essere inquadrato nella categoria D3 del CCNL cooperative sociali validi per la Provincia di Bergamo
- **n. 1** referente del gestore al quale lo stesso affida la direzione tecnica del servizio.

La cooperativa dovrà assegnare e impiegare personale professionale qualificato in possesso delle necessarie esperienze e qualifiche professionali.

In applicazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (attuazione direttiva 2011/93/UE relativa alla **lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile** e art. 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U.al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'aggiudicatario deve curare il rispetto da parte dei propri dipendenti del **Codice di comportamento** del personale dipendente del Comune di Lallio, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 17/01/2014, consultabile sul sito [www.comune.lallio.bg.it](http://www.comune.lallio.bg.it), nella sezione Amministrazione Trasparente.

Non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei nostri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (c.d. *pantouflage – revolving doors*).

Entro una settimana dall'aggiudicazione il gestore dovrà concordare con l'assistente sociale comunale/Responsabile del Settore un incontro a breve per avviare la fase di abbinamento e dettagliare il monte ore settimanale assegnato ad ogni alunno per l'assistenza scolastica e quello per gli interventi dell'educatore professionale che lavorerà in equipe con l'assistente sociale. Entro l'1 settembre 2022 il gestore dovrà inviare a Questa Amministrazione l'elenco del personale individuato per il servizio a persone con disabilità, con la relativa qualifica e il titolo di studio conseguito ed eventualmente quello in corso di raggiungimento.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere per tutta la validità del contratto, la sostituzione del personale qualora lo stesso, per seri e comprovati motivi, non risulti idoneo all'espletamento del servizio e il gestore ha il dovere di fornire adeguata alternativa.

In caso di nuove nomine e/o di sostituzione del personale nell'arco della durata del contratto, i requisiti posseduti dal nuovo personale, dovranno essere preventivamente comunicati all'Amministrazione e, per le sole sostituzioni di periodi superiori a 15 giorni lavorativi, valutati dall'Assistente sociale. Il Gestore del servizio dovrà garantire la sostituzione degli operatori in caso di assenza superiore a un giorno lavorativo. Deve altresì garantire, salvo cause di forza maggiore, la continuità degli operatori iniziali per tutta la durata del contratto e in particolare dovrà garantire la continuità del personale educativo negli anni di passaggio, dell'alunno con disabilità, di ordine scolastico.

Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione dell'appartenenza alla ditta aggiudicatrice per l'espletamento del servizio. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

#### **ART. 8 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato negli allegati "Elenco personale operatore economico uscente" presenti nella documentazione di gara.

#### **ART. 9 OBBLIGHI LEGALI**

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 81 del 9/04/2008 "Testo unico sulla sicurezza" e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto non presenta rischi da interferenza in quanto le stesse dovranno essere svolte in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del Comune. Pertanto, gli oneri della sicurezza finalizzati all'eliminazione dei rischi da



interferenza sono pari a zero e non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.

Il gestore del servizio è tenuto all'osservanza delle disposizioni della legge 68/99 e quindi essere in regola con le norme che regolamentano il diritto al lavoro dei disabili.

#### **ART. 10 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

L'impresa/Cooperativa aggiudicataria dovrà garantire per l'espletamento del servizio la formazione e l'aggiornamento del personale programmando a proprio carico percorsi formativi di 15/20 ore annuali per ogni dipendente. Il programma formativo dovrà essere comunicato al committente nel corso di ogni anno scolastico.

#### **ART. 11 GESTIONE**

Il servizio viene reso in regime di appalto, con la esatta e completa esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della Cooperativa aggiudicataria, mediante l'impiego di personale e di mezzi nella disponibilità e secondo l'organizzazione della cooperativa stessa. Il Comune, onde garantire la regolarità nell'espletamento dei servizi, indirizzerà tutte le comunicazioni al riguardo al referente designato dalla Cooperativa aggiudicataria, quale responsabile della Direzione del servizio.

#### **ART. 12 SEDE OPERATIVA**

Il gestore dovrà avere una sede operativa nel territorio provinciale. Tale sede dovrà essere stabilmente funzionante e caratterizzata dalla presenza di responsabili abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio.

In mancanza, il gestore dovrà impegnarsi a stabilire detta sede nonché detto responsabile nel territorio provinciale non più tardi del trentesimo giorno successivo alla data di aggiudicazione del servizio. In questo caso l'aggiudicatario, prima della stipula del relativo contratto di appalto, dovrà dimostrare l'avvenuta strutturazione della sede operativa mediante copia del contratto o altra documentazione dalla quale risulti la disponibilità di un immobile nonché l'esistenza del responsabile in loco tramite produzione di lettera di incarico.

#### **ART. 13 GARANZIE E RESPONSABILITA'**

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore. Quest'ultimo, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare per tutta la durata del contratto apposita polizza assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della stessa ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

La polizza assicurativa dovrà riguardare la R.C. verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad € 2.000.000,00 (due milioni).

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione alla stipula del contratto. In caso di danni arrecati a terzi l'impresa sarà comunque obbligata a darne immediata notizia al Comune. In caso di utilizzo di attrezzature e prodotti forniti dall'impresa essi devono essere conformi alla normativa vigente, con la sottoscrizione del contratto la ditta assume formale impegno in tal senso.

L'esistenza di tale polizza non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L'Amministrazione è conseguentemente esonerata da qualsiasi responsabilità nei casi predetti. Nulla può essere fatto valere dalla cooperativa né nei confronti del Comune, né nei confronti dei funzionari comunali, dei dipendenti o degli Amministratori.

## **ART. 14 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali vigenti, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto, secondo quanto disposto dall'art. 30 co. 4 del D. Lgs 50/2016.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali vigenti nella zona di lavoro, nei confronti del proprio personale.

L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione di idonea documentazione, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Il mancato rispetto di questa disposizione comporterà la risoluzione immediata del contratto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co 5 Dlgs n. 50/2016).

Qualora la cooperativa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla cooperativa che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa amministrazione.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della cooperativa.

Allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale attualmente impiegato nel servizio, l'Appaltatore si rende disponibile, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste, a provvedere alla sua assunzione nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante e il consenso del dipendente.

L'Appaltatore potrà prendere preventivi accordi con l'impresa cessante per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto.

## **ART. 15 CONTROLLI E VERIFICHE**

L'aggiudicatario si impegna a trasmettere al Comune di Lallio, con una periodicità di mesi sei, una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio necessaria per una valutazione in merito alla tipologia degli interventi svolti e ai risultati conseguiti.

Resta facoltà del Comune di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e l'adempimento degli obblighi contrattuali, di attuare controlli e verifiche con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei, anche in collaborazione con i referenti delle scuole presso cui il personale è impiegato. È chiamato altresì a fornire, in qualsiasi momento, dati e informazioni necessarie a fini di indagini, statistiche e rilevazioni periodiche che il Comune deve rendere a terzi (Ambito, Regione, Stato ecc).

## **Art. 16 FUNZIONI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO APPALTATORE**

Il soggetto appaltatore è impegnato a:

- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai CCNL del settore. In particolare la Cooperativa si impegna ad applicare

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;

- comunicare tempestivamente all'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali le eventuali sostituzioni degli operatori;
- stipulare un'apposita polizza assicurativa debitamente sottoscritta per un'idonea copertura di eventuali incidenti che possono accadere agli utenti durante le attività previste nel presente Capitolato, nei casi di non copertura assicurativa regionale;
- svolgere gli interventi e le azioni in senso preventivo e socializzante per gli utenti dei servizi, in relazione ai progetti organizzativi ed educativi dei vari servizi oggetto di appalto;
- svolgere un'azione collaborativa nonché di rete e collegamento con le diverse Agenzie del territorio o interessate: Scuole Primaria, Secondaria, Oratori, Polisportive e gruppi spontanei sul territorio, Associazioni sportive ed altre agenzie riconosciute dal Comune e del territorio;
- garantire per la durata dell'appalto le ore previste, che potranno variare in relazione all'aumento o diminuzione degli utenti che usufruiscono dei servizi, senza che l'appaltatore possa pretendere alcunché, attuando la programmazione degli interventi attenendosi alle disposizioni regionali, di Ambito ed in sintonia con gli indirizzi generali stabiliti dalla équipe tecnica;
- garantire la presenza degli operatori alle iniziative di formazione e aggiornamento specifiche per la gestione dei servizi;
- la partecipazione, per quanto di competenza del coordinatore e dell'educatore di territorio, ai tavoli di lavoro interdisciplinari, comunali e di Ambito, ad eventuali azioni si rendessero necessarie compatibilmente all'oggetto dell'appalto e a quanto è previsto nel nuovo Piano di Zona per il triennio 2021/2023 dell'Ambito di Dalmine;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione;
- garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali;
- trasmettere al Comune di Lallio relazione semestrale e finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti
- fornire in qualsiasi momento a semplice richiesta del comune, dati e informazione quali/quantitativa necessari per statistiche, rendicontazioni, indagini il Comune debba rendere.

#### **ART. 17 PENALITA'**

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al gestore e da questo non giustificato, dopo un eventuale primo giorno lavorativo di assenza, il servizio non venga reso o, nel caso di servizio svolto in modo non conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato dal gestore in sede di offerta, l'amministrazione, previa contestazione scritta, applicherà al gestore una penale pari a:

- € 300,00 per ogni giorno lavorativo di assenza superiore al primo;
- da € 500,00 a € 3.500,00 in caso di espletamento del servizio in modo non conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato dall'impresa, in relazione alla gravità rilevata e valutata dalla giunta comunale.

Se il gestore sarà sottoposto al pagamento di tre penali, il contratto si intenderà risolto automaticamente e aggiudicato al secondo in graduatoria. L'amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

Inoltre il Comune si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione o risolvere il contratto in qualunque momento in caso di inadempienze imputabili alla cooperativa aggiudicataria ai sensi dei precedenti articoli, così riassumibili:

- grave inadempimento o frode atti a compromettere il risultato dei servizi;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione della Cooperativa nel registro regionale delle cooperative sociali, se l'aggiudicataria è una cooperativa sociale;
- mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- non attuazione del progetto presentato, salvo il caso di forza maggiore;
- per motivi di pubblico interesse.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell'affidamento.

Nel caso di cessazione per colpa o recesso della cooperativa aggiudicataria, il Comune incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile. Il Comune potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto mediante trattenuta sui pagamenti o rivalsa sulla cauzione definitiva. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.

## **ART. 18 PAGAMENTI**

**a)** Il corrispettivo mensile verrà erogato al gestore su presentazione di regolare fattura elettronica, riepilogativa dei servizi effettuati nel periodo di riferimento. Ai fini della liquidazione è necessario consegnare mensilmente il prospetto analitico delle ore di servizio effettuate giorno per giorno, da ciascun operatore (assistenti educatori, educatori professionali e coordinatore) e delle eventuali spese sostenute dagli educatori nel corso degli interventi educativi in atto, ai fini del rimborso dovuto. In ogni fattura dovrà essere indicata separatamente la quota e le corrispettive ore di assistenza scolastica erogate agli alunni con disabilità delle scuole superiori di secondo grado, di competenza della Regione. Il committente effettuerà il pagamento delle sole ore effettivamente prestate in relazione ai servizi.

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e che non siano accompagnate dalle schede di rendicontazione delle ore di servizio effettivamente svolte dagli operatori.

Questa amministrazione, ai sensi del D. Lgs n. 231/2002 art. 4 comma 4, liquiderà le fatture mensili emesse dall'impresa/cooperativa entro 30 giorni dalla loro presentazione al protocollo comunale, per le ore effettivamente svolte, alle condizioni previste dal contratto di Tesoreria Comunale vigente.

Il contraente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n.136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.

Ritardi nel pagamento oltre termine comportano l'applicazione degli interessi di legge; l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Impresa Cooperativa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto

### 16.1 Revisione prezzi

Il prezzo rimane fisso ed invariato per il primo anno contrattuale.

A partire dal secondo anno è prevista la revisione del prezzo calcolata utilizzando solo l'indice ISTAT denominato FOI riferito ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei consumi dei tabacchi. Al prezzo contrattuale saranno in ogni caso applicate tutte le disposizioni presenti e future tese a verificarne la congruità.

## **ART. 19 CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA**

Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'appalto (e cioè pari a € 10.705,92 con le specifiche previste nel Bando di gara).

La garanzia deve essere presentata nelle forme e con le modalità previste dall'art. 93 Dlgs n. 50/2016. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs.n.385 del 1/09/1993; nel caso, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile, l'operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, dovrà contenere l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Qualora l'impresa aggiudicataria rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria, che sarà pertanto trattenuta fatte salve ulteriori richieste di danno. Anteriormente alla stipula del contratto, l'impresa/cooperativa aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, in ragione del 5% dell'importo contrattuale imponibile, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, con polizza assicurativa o fideiussione bancaria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

## **ART. 20 SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori/servizi/forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

### **Cessione del credito**

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessione ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

### **Cessione dei crediti derivanti dal contratto**

Si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

## **ART. 22**

### **SPESE CONTRATTUALI**

Il Legale Rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi, per la stipulazione del contratto, nella forma pubblico amministrativa a rogito dell'ufficiale rogante dell'Ente, presso la sede comunale, nella data e ora che verrà comunicata dal Comune.

Le spese d'appalto, contratto e pubblicazione, nessuna esclusa, nonché ogni altra alla stessa accessoria e conseguente, sono a carico dell'Appaltatore. Per l'I.V.A. si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

### **ART. 23 INFORMATIVA PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere. Il trattamento dei dati personali avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (art. 32).

Il Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR, è il Comune di Lallio. Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 28 del GDPR, per Comune di Lallio, è il Responsabile dei Servizi Segreteria/Affari Generali/Servizi Sociali/alla Persona. Il Data Protection Officer del Comune di Lallio, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16, è Dott. Luigi Mangili.

Per l'esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di LALLIO, C.F. 80024370167 e P.IVA 00884900168, con sede legale in Lallio (BG) - via S. Bernardino 16, ai recapiti istituzionali o al Responsabile della protezione dei dati personali, Dott. Luigi Mangili all'indirizzo email: dpo-cloudassistance@pec.it. Ove ritenga lesi i suoi diritti, l'interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è il Comune di LALLIO, C.F. 80024370167 e P.IVA 00884900168, con sede legale in Lallio (BG) - via S. Bernardino 16.

### **ART. 24 CONTROVERSIE – CLAUSOLA DI RINVIO DELLA LEGGE**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti, sarà devoluta al Foro di Bergamo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alla normativa nazionale, regionale e regolamentare vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SEGRETERIA AFFARI GENERALI  
SERVIZI SOCIALI, ALLA PERSONA  
Fernando Luccarini  
(firmato digitalmente)